



REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 16/04/2009 e s.m.i.

Art. 31: Pulizia fossati:

- 1) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati, dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
- 2) La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno tre volte l'anno rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile, dal 15 aprile al 15 maggio, per il periodo estivo dal 15 luglio al 31 agosto e, per il periodo autunnale, dal 15 ottobre al 15 novembre.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 per fossati e canali di lunghezza del fronte fino a 10 m.l. e da € 100,00 a € 500,00 per fossati e canali di lunghezza del fronte superiore a 10 m.l., nonché l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.